

Servizio Affari Istituzionali
e delle Autonomie Locali

TIPO ANNO NUMERO

Reg. PG | 2008 | 80424
del 26/03/2008

Ai Presidenti e ai Direttori/Segretari
delle Associazioni intercomunali

Loro sedi

OGGETTO: Trasformazione delle Associazioni intercomunali in Unioni di comuni. Attuazione del § 10 parte II del Programma di riordino territoriale, di cui alla deliberazione di Giunta n. 178/2008.

Con riguardo all'applicazione delle disposizioni contenute nel § 10 "Contributi alle Associazioni che si trasformino in Unioni di comuni entro il 31 dicembre 2008" della parte II del Programma di riordino territoriale (PRT), così come modificato dalla deliberazione di Giunta n. 178 del 18 febbraio 2008, si ritiene opportuno fornire alcune direttive e alcuni chiarimenti circa gli adempimenti che dovranno porre in essere le Associazioni interessate a trasformarsi in Unioni entro l'anno, al fine di avvalersi dell'opportunità di accedere ai contributi appositamente previsti per loro.

Le disposizioni del § 10 parte II del PRT infatti richiedono di essere specificate e chiarite in via interpretativa e preventiva con l'obiettivo di attribuire loro la massima efficacia, facilitandone la concreta applicazione, nel rispetto di criteri di trasparenza e imparzialità.

40127 Bologna, Viale Aldo Moro, 52 - tel. 0516395202 - fax 0516395764

		ANNO	NUMERO	INDICE						ANNO	NUMERO	SUB	
a uso interno	DP	2008	80424	Classif.	100	110	10				2008	1	

Già la determinazione n. 2155 del 3 marzo 2008, che ha approvato la modulistica per la presentazione delle domande di contributo (visibile nel sito web delle gestioni associate nella parte Programma di riordino territoriale), ha specificato meglio gli adempimenti da porre in essere, da parte delle Associazioni che intraprendono il percorso di trasformazione in Unioni, e ha scandito temporalmente gli obblighi di documentazione necessari per accedere ai contributi appositamente previsti per le fattispecie di trasformazione di cui al citato § 10.

Si riassumono qui, per comodità, i passaggi amministrativi e procedurali che le Associazioni dovranno osservare per accedere al riparto dei contributi a valere sulle risorse che saranno stanziare nel bilancio regionale con la legge di assestamento per l'esercizio 2008, **risorse che saranno commisurate alle segnalazioni/richieste che le Associazioni faranno tempestivamente pervenire alla Giunta regionale**. A tal fine, le proposte per la legge regionale di assestamento dovranno prendere a riferimento gli impegni formali dei Sindaci da trasmettere alla Regione entro e non oltre il 30 giugno 2008 con le modalità di seguito specificate.

- 1) La domanda deve essere comunque presentata dall'Associazione in quanto tale entro il 30 aprile 2008, e quindi sottoscritta dal Presidente dell'Associazione secondo quanto stabilito dalla determinazione richiamata (v. ALL. A4); nella domanda dovrà essere precisato espressamente se l'Unione in via di costituzione intende avvalersi del contributo forfetario o se viceversa sceglie la quantificazione dei contributi ordinari annuali in base alle effettive funzioni/servizi conferiti con apposite convenzioni all'Unione; nel primo caso occorre barrare o cancellare, nel modulo ALL. A 4, l'impegno a trasmettere la documentazione specifica per il computo del contributo ordinario annuale.
- 2) I contributi verranno quantificati secondo i criteri e i parametri generali previsti a favore delle unioni dalla parte II del PRT e saranno corrisposti all'Unione che deriverà dalla trasformazione; in particolare, i contributi saranno soggetti, con esclusione del contributo straordinario una tantum previsto per la trasformazione, alla stessa percentuale di abbattimento che risulterà applicabile in via generale ai contributi correnti regionali, annualità 2008, in base all'istruttoria relativa al procedimento ordinario di concessione dei contributi ai sensi del PRT; si precisa altresì che le unioni che deriveranno dalle trasformazioni disciplinate dal § 10 parte II del PRT non potranno partecipare al riparto dei contributi statali regionalizzati, annualità 2008, in quanto non aventi, alla data del 30 aprile 2008, i requisiti e la connotazione giuridica di Unioni, presupposto necessario per accedere ai predetti contributi statali (vincolati alle sole Unioni e Comunità montane) ed in quanto la disciplina del § 10 del PRT ha natura straordinaria e pertanto è applicabile strettamente ai casi previsti, ossia alle sole risorse regionali stanziare in assestamento.
- 3) Tutti i comuni dell'Associazione o almeno i 4/5, arrotondati per difetto, di essi (§ 3 punto 5 parte II PRT) devono deliberare la trasformazione in unione e approvare l'atto costitutivo e lo statuto. **Se i consigli approvano i predetti atti entro il 15 giugno, è sufficiente trasmettere al Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali le relative deliberazioni, in corso di pubblicazione, entro il 30 giugno e non occorre che i sindaci sottoscrivano il formale impegno con la Regione a trasformarsi in unione entro l'anno, richiesto dal punto 2 del § 10 parte II del PRT.** Appena sottoscritto dovrà, tuttavia, essere trasmesso l'atto costitutivo (e lo statuto) della nuova unione. In ogni caso tali atti dovranno essere trasmessi non oltre l'8 novembre 2008, a pena di esclusione dai contributi. Entro questa data dovranno essere prodotte anche le convenzioni e l'ulteriore documentazione necessaria per il computo dei contributi, qualora non si sia optato per il contributo ordinario forfetario.

- 4) Nel caso in cui i consigli dei comuni dell'Associazione non riescano a deliberare la trasformazione e i relativi atti entro il 15 giugno, dovrà essere adottato, entro lo stesso termine, apposito atto della Conferenza dei sindaci, all'unanimità o con la maggioranza dei 4/5 dei componenti, con cui i sindaci "deliberano" la trasformazione dell'Associazione in Unione e assumono formale impegno con la Regione a costituire l'Unione entro il 31 dicembre 2008. Tale atto formale di impegno, sottoscritto dai sindaci, dovrà essere trasmesso, in duplice originale, al Gabinetto del Presidente della Giunta e al Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali entro il 30 giugno e verrà controfirmato dal Presidente della Regione, per presa d'atto, e successivamente una copia sarà restituita al Presidente dell'Associazione intercomunale interessata e ai sindaci dei Comuni aderenti all'Associazione medesima.
- 5) Anche nel caso di cui al punto 4 dovranno essere trasmessi appena possibile, e comunque entro l'8 novembre, le deliberazioni di trasformazione dell'Associazione e l'atto costitutivo e lo statuto della nuova Unione o viceversa la comunicazione tempestiva di eventuali cause sopravvenute ostative alla definitiva trasformazione o alla trasformazione entro il termine del 31 dicembre 2008. Nel caso di opzione per la quantificazione effettiva del contributo ordinario annuale, entro l'8 novembre 2008 dovranno essere prodotte anche le convenzioni e l'ulteriore documentazione necessaria per il computo dei contributi ordinari annuali.

La tempistica riportata sopra è correlata all'esigenza di predisporre il provvedimento di concessione dei contributi, disciplinati dal § 10 parte II del PRT, entro il 30 novembre 2008 ed ai vincoli procedurali e contabili connessi all'assunzione dell'impegno di spesa a valere sul bilancio dell'esercizio corrente, oltre che ai tempi tecnici necessari per l'istruttoria delle domande e per la verifica delle condizioni e della documentazione richieste.

Peraltro siccome il termine suddetto non è qualificabile come perentorio potranno essere valutate, compatibilmente con la normativa in vigore, specifiche straordinarie situazioni in cui l'approvazione degli atti sia di poco posteriore.

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Rita Filippini